

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

### 1. Premessa

1.1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano ad ogni contratto stipulato tra l'Acquirente e il Fornitore, effettuato in base ad ordini d'acquisto dell'Acquirente aventi ad oggetto l'acquisto di materie prime, materiali, attrezzi, stampi, macchinari o qualsiasi altro bene, servizio, consulenza o altra attività dal Fornitore (i "Prodotti"). Condizioni differenti dalle presenti, che vengano allegare, richiamate, aggiunte o modificate dal Fornitore, non avranno valore e non produrranno alcun effetto tra le Parti, salvo che non siano espressamente e specificatamente accettate per iscritto dall'Acquirente. La presente clausola si applica a prescindere dal fatto che i termini e le condizioni del Fornitore siano stati emessi e/o inviati all'Acquirente prima o dopo l'emissione dell'ordine di acquisto dell'Acquirente.

1.2. Ogni ordine implica il richiamo alle specifiche tecniche dell'Acquirente in vigore per i Prodotti oggetto dell'ordine. L'accettazione dell'ordine comporta quindi la piena ed incondizionata accettazione di tutte le specifiche tecniche che vengono pertanto a formare parte integrante del contratto di vendita.

1.3. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, (i) per "Acquirente" s'intende la società ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA Srl; (ii) per "Fornitore" s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica o altro ente, ditta, società o associazione a cui l'Acquirente abbia ordinato la fornitura dei Prodotti, e (iii) per "Parti" s'intende congiuntamente l'Acquirente e il Fornitore.

### 2. Conferma d'ordine - Prezzi

2.1. Il Fornitore dovrà comunicare all'Acquirente l'accettazione dell'ordine inviandogli una conferma per via telematica attraverso il sistema Supplier Network Collaboration (SNC) entro ma non oltre 5 giorni dal suo ricevimento. Se il Fornitore non dispone di tale sistema, dovrà inviare la conferma per iscritto o attraverso sistema telematico alternativo a quello adottato dall'Acquirente. Il contratto si intende concluso con il ricevimento di tale conferma d'ordine. In ogni caso, anche in assenza di conferma, il contratto si considera concluso - e sottoposto alle presenti Condizioni Generali - se, avendo il Fornitore dato corso alla fornitura, l'Acquirente accetta i Prodotti consegnatigli dal Fornitore.

2.2. I prezzi indicati o richiamati nell'ordine sono fissi e non soggetti a variazione alcuna; oltre ai Prodotti, i prezzi si intendono inclusivi del relativo imballo per la spedizione secondo le istruzioni dell'Acquirente.

### 3. Fatturazione

3.1. Le fatture relative ai Prodotti saranno emesse dal Fornitore con data non anteriore alla data di consegna dei relativi Prodotti e dovranno essere relative ad ogni singolo ordine; inoltre dovranno indicare il numero dell'ordine, il codice articolo del materiale, il numero di bolla di consegna, la quantità e la descrizione della merce, il prezzo unitario, il prezzo totale, l'IVA, il codice del Fornitore, la resa concordata, l'origine della merce (preferenziale e non preferenziale) e il codice doganale (almeno i primi 4 digit). In caso contrario l'Acquirente avrà il diritto di non accettare la consegna della merce.

3.2. Le fatture riguardanti forniture nelle quali siano stati riscontrati Prodotti non conformi non saranno poste in pagamento fino a quando tali Prodotti non saranno stati ripristinati. Pertanto ogni spesa derivante dal ritiro di tratte, effetti o ricevute bancarie non sarà rimborsata dall'Acquirente.

### 4. Luogo, documenti e termini di consegna

4.1. Tutti i Prodotti dovranno essere consegnati presso il magazzino dell'Acquirente alle date e nelle località di consegna specificate nell'ordine di acquisto. I termini e le date convenute per la consegna sono tassativi per il Fornitore. Non sono pertanto accettati, oltre a ritardi, anche gli anticipi rispetto alle date di consegna concordate, a meno che ciò non sia richiesto dall'Acquirente.

4.2. I Prodotti dovranno essere accompagnati dalla bolla di consegna (una per ogni singolo ordine) con l'indicazione dettagliata di: numero d'ordine, codice materiale e descrizione, unità di misura, quantità, numero di colli, numero di confezioni per articolo, peso e origine della merce.

4.3. Fermo restando il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei danni ulteriori, nel caso in cui il Fornitore ritardi la consegna di qualunque unità di Prodotti rispetto alle date previste nell'ordine, l'Acquirente avrà il diritto di:

a) addebitare al Fornitore una penale pari al 2% del prezzo dei Prodotti per ogni settimana di ritardo a partire dal giorno successivo alla data in cui i Prodotti avrebbero dovuto essere consegnati, fino a un massimo pari al 15%. La penale sorge e diventa esigibile per intero dal primo giorno di ogni settimana di ritardo. Le Parti convengono che l'ammontare della penale consiste in una genuina ed equa predeterminazione del danno che l'Acquirente subirebbe a causa della ritardata fornitura dei Prodotti e, pertanto, il Fornitore rinuncia a chiederne un'eventuale riduzione, anche alle autorità competenti;

b) ferma restando la penale di cui al punto a), considerare risolto il contratto per inadempimento del Fornitore se il ritardo supererà otto giorni.

4.4. L'Acquirente potrà rinviare al Fornitore, a spese del Fornitore stesso, qualsiasi unità di Prodotto consegnata in anticipo rispetto alla data di consegna specificata nell'ordine, dovendosi considerare tali Prodotti come non consegnati. Ove invece l'Acquirente decida di accettare la consegna anticipata, i termini di pagamento decorreranno comunque dalla data di consegna convenuta.

4.5. Al momento della consegna, i Prodotti dovranno essere accompagnati dalla documentazione necessaria a garantirne la conformità alle vigenti direttive e/o regolamenti nazionali ed internazionali applicabili.

### 5. Imballi

5.1. Il Fornitore dovrà assicurare che gli imballi siano adatti ai Prodotti forniti e tali da garantire che gli stessi Prodotti arrivino integri presso il magazzino dell'Acquirente.

5.2. Gli imballi dovranno essere identificati attraverso etichetta idonea a consentire la lettura presso le aree di ricezione automatica dell'Acquirente (es. DATAMATRIX).

5.3. L'etichetta dovrà essere conforme a quanto specificato nel manuale 0.20.02 dell'Acquirente e successivi aggiornamenti, disponibile per la consultazione e la stampa sul sito [www.zoppasindustries.com](http://www.zoppasindustries.com).

5.4. Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di applicare l'etichetta di tipo DATAMATRIX secondo le indicazioni richieste dall'Acquirente, l'etichetta utilizzata dovrà riportare: il nome del Fornitore, il peso netto della merce, la quantità e il numero colli, il codice del materiale dell'Acquirente e il numero di lotto produttivo, il numero di ordine dell'Acquirente.

### 6. Accettazione della fornitura

6.1. L'Acquirente ha il diritto di ispezionare i Prodotti ordinati e di respingere la merce non conforme e/o fornita in eccedenza e di restituirla in porto assegnato.

6.2. Fatto salvo il diritto dell'Acquirente di annullare in tutto o in parte l'ordine, in caso di mancata accettazione di Prodotti i lotti o le unità respinte saranno sostituiti a spese del Fornitore entro sette (7) giorni dalla comunicazione di non accettazione dell'Acquirente e contestuale richiesta di sostituzione.

6.3. In caso di Prodotti non conformi, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento dei Danni, l'Acquirente potrà a sua scelta chiedere:

a) la sostituzione gratuita dei Prodotti difettosi con Prodotti conformi, ovvero  
b) la risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo versato.

6.4. Qualora sui Prodotti non conformi si rendessero necessarie lavorazioni supplementari e/o l'utilizzo di manodopera onde permetterne l'impiego, saranno a carico del Fornitore i relativi costi sostenuti dall'Acquirente.

### 7. Garanzia

7.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi, difetti, mancanza di qualità, sono realizzati in perfetta regola d'arte, sono perfettamente funzionanti e sono conformi alle relative specifiche tecniche, per un periodo pari a 30 (trenta) mesi dalla data di consegna dei Prodotti, salvo diverso patto contrario scritto. Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che i Prodotti sono forniti liberi da pesi, oneri, pegni, sequestri e confische, nonché sono conformi alla normativa applicabile vigente al momento della loro consegna all'Acquirente.

7.2. Il Fornitore effettuerà, nel corso del periodo di garanzia, a richiesta dell'Acquirente, la sostituzione o la riparazione gratuita dei Prodotti affetti da vizi o difetti presso l'Acquirente o presso il Cliente di questi.

7.3. Qualora i Prodotti forniti siano impiegati in processi produttivi dell'Acquirente, il Fornitore garantirà anche il rimpiazzo delle unità di Prodotti non conformi che risultino non dovuti al processo di produzione dell'Acquirente. Le unità riparate o quelle che hanno sostituito i Prodotti non conformi fabbricheranno dello stesso termine di garanzia dei Prodotti sostituiti o riparati.

7.4. Il Fornitore dichiara e garantisce che il Fornitore stesso e suoi contraenti, nonché i Prodotti forniti all'Acquirente non violano i regolamenti e la normativa nazionale, europea e internazionale applicabili in materia doganale e quella che regola l'importazione e l'esportazione inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la normativa che regola le esportazioni di beni a duplice uso.

### 8. Modifiche del processo produttivo

8.1. Poiché l'ordine d'acquisto presuppone la preventiva omologazione del Fornitore e del suo processo produttivo, il Fornitore è tenuto a comunicare con sufficiente anticipo e per iscritto all'Acquirente la sua eventuale intenzione di modificare il processo produttivo e/o spostare il luogo di fabbricazione del Prodotto e/o materiali e/o Subfornitori e/o progetto.

8.2. Il Fornitore dovrà ottenere l'approvazione scritta dell'Acquirente prima di procedere alle modifiche ed effettuare la fornitura del Prodotto frutto della nuova fabbricazione.

8.3. L'Acquirente avrà quindi il diritto di omologare il Prodotto prima che esso venga fabbricato e venduto con il nuovo processo e/o nel nuovo luogo.

### 9. Preserie per omologazione

9.1. Al fine di poter avviare la procedura di omologazione da parte dell'Acquirente e dare pertanto il benessere all'acquisto e all'utilizzo del Prodotto nel proprio processo produttivo, la prima fornitura di un nuovo Prodotto deve essere costituita dalla presentazione di un lotto di Prodotto fabbricato con attrezzatura definitiva di produzione (preserie), opportunamente identificato e dotato di un rapporto che contenga i rilievi effettuati dal Fornitore per attestare la conformità del Prodotto e la sua conformità alla normativa vigente applicabile.

9.2. Nel caso di Prodotti eseguiti su progetto del Fornitore per i quali l'Acquirente si limiti ad emettere il solo disegno d'ingombro (oltre ad eventuale capitolato specifico), il Fornitore, quando sia specificatamente richiesto dall'Acquirente, dovrà presentare, unitamente a quanto sopra precisato, anche i disegni relativi ai singoli particolari o altri documenti inerenti; di tale documentazione dovrà curarne il tempestivo aggiornamento qualora, nel corso della eventuale fornitura, al Prodotto omologato vengano apportate delle modifiche, anticipatamente approvate dall'Acquirente.

### 10. Proprietà industriale e intellettuale

10.1. Il Fornitore garantisce che i Prodotti forniti non violano alcun brevetto, diritto d'autore o altro Diritto di Proprietà Intellettuale e Industriale di terzi e si impegna a tenere indenne, manlevare e risarcire l'Acquirente contro qualsiasi Danno (come definito all'art. 18) derivante da rivendicazioni di terzi.

10.2. Tutti i Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale derivanti dalla progettazione, sviluppo o realizzazione di un Prodotto per l'Acquirente sono di titolarità esclusiva dell'Acquirente, fatta eccezione per i Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale acquisiti dallo stesso Fornitore autonomamente, senza alcun supporto dell'Acquirente, prima della data in cui l'Acquirente e il Fornitore hanno iniziato a discutere la fornitura di tale Prodotto. Il Fornitore dovrà tenere indenne e manlevare l'Acquirente da qualsiasi pretesa avanzata dai suoi dipendenti o comunque dagli inventori in relazione ai predetti Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale.

10.3. Il Fornitore concede e fa sì che i suoi dipendenti, Consulenti e Fornitori concedano all'Acquirente, per un periodo di vent'anni, licenza in tutto il mondo, gratuita, irrevocabile e non esclusiva di loro Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale nei limiti in cui tale licenza sia necessaria all'Acquirente per utilizzare, vendere, distribuire, disporre o comunque commercializzare i Prodotti.

10.4. Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e dei rapporti di fornitura da queste regolati, per "Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale" s'intende tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, marchi, design, loghi e altri segni distintivi, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, brevetti e domande di brevetto, segreti industriali, know-how, domain name e tutte le relative registrazioni o domande per la registrazione.

10.5. Le Parti dichiarano e convengono che il prezzo di acquisto dei Prodotti è stato determinato tenendo in considerazione i Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale derivanti all'Acquirente in forza della presente clausola 10.

### 11. Documentazione tecnica - Attrezzature - Stampi

11.1. Il Fornitore dovrà tenere aggiornata la documentazione tecnica ricevuta dall'Acquirente, procedere all'aggiornamento dei documenti interni utilizzati nella sua organizzazione o presso eventuali Subfornitori e garantire che i suddetti documenti siano disponibili al tempo e nel luogo in cui si effettuano la produzione e i controlli della qualità evitando inoltre che vengano utilizzati documenti obsoleti.

11.2. Il Fornitore dovrà conservare con scrupolosa attenzione e riservatezza la documentazione tecnica, i campioni e/o altro materiale ricevuto dall'Acquirente e a restituirla qualora l'Acquirente ne faccia richiesta. È fatto espresso divieto al Fornitore di utilizzare e riprodurre tali documenti e materiali per scopi diversi dal rapporto di fornitura vigente con l'Acquirente.

11.3. Il Fornitore dovrà mantenere un'adeguata registrazione dei risultati delle prove, dei controlli e dei collaudi relativi sia alla propria produzione che a quella degli eventuali Subfornitori, da esibire su richiesta della Qualità dell'Acquirente. Il Fornitore dovrà conservare la registrazione dei risultati per una durata non inferiore ai termini previsti dalla normativa concernente la responsabilità del Produttore.

11.4. In ogni caso il Fornitore dovrà conservare tutta la documentazione prescritta anche per una maggior durata di quella prevista dalla legge applicabile, dal momento in cui si apra un contenzioso, in via giudiziale o via stragiudiziale, e sino alla conclusione del medesimo.

11.5. Il Fornitore dovrà provvedere all'identificazione e alla manutenzione degli stampi, delle attrezzature o di quant'altro di proprietà dell'Acquirente eventualmente in suo possesso nonché ad assicurarli contro furto e incendio, a propria cura e spese. Detti stampi, attrezzature e beni dovranno essere utilizzati esclusivamente a beneficio dell'Acquirente o di tutte le società - direttamente o indirettamente - controllanti o controllate da ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA Srl (dette società unitamente a ZOPPAS INDUSTRIES ROMANIA Srl sono denominate "GRUPPO ZOPPAS INDUSTRIES HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES") e non per scopi propri del Fornitore o di terzi. Alla cessazione del rapporto di fornitura o comunque a semplice richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà restituire gli stampi, le attrezzature e gli altri beni funzionanti e completi di tutte le loro parti.

**11.6.** Le attrezzature approntate insieme dal Fornitore e dall'Acquirente dovranno essere utilizzate e conservate dal Fornitore con la massima cura e non potranno essere modificate, distrutte e/o utilizzate da terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente. In ogni caso il Fornitore sarà chiamato a rispondere di ogni Danno cagionato dalla mancata disponibilità e/o distruzione di dette attrezzature.

**11.7.** Qualora durante l'uso dovessero verificarsi anomalie, la cui eliminazione richieda una manutenzione straordinaria, il Fornitore dovrà informare l'Acquirente, allo scopo di ricevere le istruzioni sui provvedimenti da adottare (eventuali danneggiamenti/rotture saranno ad esclusivo carico del Fornitore).

## **12. Impegno di riservatezza**

**12.1.** Tutte le informazioni e i dati che verranno a conoscenza del Fornitore, esclusi soltanto quelli che appartengono al pubblico dominio, sono da considerare soggetti all'obbligo di segretezza e riservatezza e, pertanto, il Fornitore si impegna a non divulgarli a terzi.

## **13. Modello Organizzativo e Codice Etico**

**13.1.** Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità amministrativa delle società e dei principi contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico dell'Acquirente, disponibili per la consultazione e la stampa nel sito [www.zoppasindustries.com](http://www.zoppasindustries.com) e che sono parte integrante delle presenti Condizioni Generali d'Acquisto e si obbliga alla loro integrale osservanza, anche per conto di tutti gli eventuali Collaboratori e/o Subfornitori.

**13.2.** L'inosservanza del Fornitore – nonché di tutti gli eventuali Collaboratori e/o Subfornitori – alle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo e/o nel Codice Etico costituirà a tutti gli effetti grave inadempimento contrattuale e legittimerà l'Acquirente a risolvere il rapporto con effetto immediato e ottenere il risarcimento dei Danni subiti.

## **14. Foro competente – Legge applicabile**

**14.1.** Le presenti Condizioni Generali di Acquisto ed i correlativi contratti conclusi in applicazione delle stesse, sono disciplinati dalla legge del Paese in cui si trova la sede legale dell'Acquirente alla data in cui ha acquistato i Prodotti. Nel caso in cui la sede del Fornitore sia ubicata al di fuori di tale Paese, troverà applicazione la Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita Internazionale di beni mobili e la legge del Paese in cui si trova la sede legale dell'Acquirente alla data in cui ha acquistato i Prodotti troverà applicazione in via sussidiaria, per tutto quanto non rientri nel campo di applicazione della citata convenzione.

**14.2.** Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione a o connessa con le presenti Condizioni Generali di Acquisto ed i correlativi contratti conclusi in applicazione delle stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo ove si trova – alla data in cui viene avviata la procedura giudiziale – la sede legale dell'Acquirente, restando inteso che l'Acquirente sarà in ogni caso legittimato ad agire nei confronti del Fornitore davanti a qualsiasi altro tribunale competente, avente giurisdizione.

## **15. Visite presso il Fornitore**

**15.1.** L'Acquirente si riserva la facoltà di visitare, previo preavviso ed insieme ai propri Clienti nonché alle Autorità governative, lo stabilimento del Fornitore o di suoi eventuali Subfornitori allo scopo di valutarne l'organizzazione (impianti, manodopera, accettazione materiali, processi di lavorazione, collaudo, spedizione, ecc.).

## **16. Divieto di pubblicità**

**16.1.** La pubblicità di qualsivoglia genere e specie, che faccia riferimento a forniture effettuate all'Acquirente deve essere autorizzata espressamente dallo stesso per iscritto.

## **17. Parti contraffatte**

**17.1.** Il Fornitore dovrà garantire l'assenza di immissione di parti contraffatte nella fornitura ove per parte contraffatta si intende una copia non autorizzata, imitazione, sostituto, od oggetto in parte modificato (ad esempio, materiale, parte, componente), che viene deliberatamente utilizzato come una parte originale di un Subfornitore originale o autorizzato.

## **18. Responsabilità e risarcimento danni**

**18.1.** Il Fornitore dovrà risarcire e tenere indenne l'Acquirente e, nei limiti in cui è ammesso dalla legge applicabile, gli altri Danneggiati, da qualsiasi pretesa, danno, costo, penale, sanzione, responsabilità, perdita, pregiudizio, azione (anche legale), provvedimento (anche giudiziale) e/o spesa incluse le spese e onorari legali e giudiziali (congiuntamente denominati i "Danni") subiti da o comunque addebitati da terzi a i Danneggiati, che derivi da o sia connesso l'inadempimento o il ritardato adempimento di uno o più degli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali di Acquisto e/o ai contratti di fornitura da queste regolati.

**18.2.** Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, per "Danneggiati" s'intende congiuntamente l'Acquirente, qualsiasi società controllante, controllata o soggetta comune controllo con l'Acquirente o comunque appartenente al GRUPPO ZOPPAS INDUSTRIES HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES, loro direttori, amministratori, dipendenti, agenti, clienti, contraenti e subcontraenti.

**18.3.** A titolo esemplificativo e non esaustivo tra i Danni sono incluse tutte le conseguenze pregiudizievoli che derivano da o sono connesse con (i) lesioni personali, lesioni corporali, malattia o morte di qualsiasi persona; (ii) danni a cose; (iii) il mancato o scorretto funzionamento, non-conformità, difetti o mancanza di qualità dei Prodotti; (iv) violazione di leggi, regolamenti, ordinanze, permessi, licenze o ordini governativi (inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, salute, sicurezza, esportazione e importazione); (v) contraffazione o indebito utilizzo di marchi, brevetti, segreti e know-how aziendale e comunque di qualsiasi altro Diritto di Proprietà Intellettuale o Industriale dei Danneggiati; o (vi) violazione di qualsiasi obbligo contrattuale o legale di riservatezza.

## **19. Cessione del contratto e dei diritti e obblighi**

**19.1.** Il Fornitore non può cedere le presenti Condizioni Generali di Acquisto, i contratti stipulati in forza delle stesse, né alcuno dei diritti e obblighi derivanti da tali condizioni generali o contratti senza il previo consenso scritto dell'Acquirente.

## **20. Ordine di prevalenza**

In ogni caso di conflitto tra la versione in Inglese delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e qualsiasi altra versione, la versione in Inglese dovrà prevalere.